



13890/15

1e

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. GABRIELE POSITANO

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/11/2014

SENTENZA

N. 3136

REGISTRO GENERALE
M. 9956/2014

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 573/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
24/10/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Eduardo Vitarica Scandecio*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditore difensore Av

*che nel ricorso è motivato in ricorso e ne chiede
accoglimento*

RILEVATO IN FATTO

Con l'impugnata sentenza, per quanto ancora d'interesse, fu confermato il giudizio di penale responsabilità di _____ e _____ in ordine ai reati di concorso con _____ amministratore unico della fallita _____ s.r.l. dall'11 marzo 2003 al 26 luglio 2004, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, consistito, secondo l'accusa, nell'indebito versamento, da parte dell'impresa fallita alla _____ s.r.l., di cui era amministratore di diritto la _____ e di fatto _____ della somma di complessivi euro 219.450,85, dei quali euro 198.188,03 per fittizio pagamento di merci in realtà non consegnate; euro 9.762,82 per canoni di locazione di un capannone, in assenza delle corrispondenti fatture; euro 11.500 per pagamenti privi di causale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (facendolo poi seguire da memoria illustrativa in favore della sola _____) la comune difesa degli imputati, denunciando:

- in rito, la nullità della sentenza d'appello, in quanto priva della sottoscrizione del presidente del collegio, apposta soltanto in margine al provvedimento con il quale era stata disposta la rettifica dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado relativamente alla data di pronuncia della medesima;
- nel merito, vizi vari di motivazione attinenti sia alla prova della effettiva sussistenza delle ipotizzate condotte distrattive sia a quella della loro addebitabilità ai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La doglianza in rito proposta nel ricorso appare priva di fondamento, giacché dalla visione della copia in atti della sentenza impugnata risulta che la stessa, al pari del pedissequo decreto di rettifica dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, reca la sottoscrizione, oltre che del consigliere relatore, anche del presidente del collegio, dott. _____ Appare invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, dal momento che, in effetti, la motivazione posta a base, nell'impugnata sentenza, del confermato giudizio di colpevolezza degli imputati, non tiene in alcun modo conto del fatto che a costoro non era attribuita la veste di partecipi, di diritto o di fatto, nella gestione dell'impresa fallita, ma solo quella di concorrenti, secondo le ordinarie regole del concorso di persone nel reato, nei fatti di bancarotta addebitati all'amministratore di detta impresa, per avere ricevuto da quest'ultimo le prestazioni economiche ritenute, secondo l'accusa, prive di contropartita; ragion per cui non avrebbe potuto essere assunto, come invece è avvenuto, quale elemento probatorio pressoché esclusivo a dimostrazione del fondamento dell'ipotesi accusatoria il semplice fatto (ved. pag. 19 della sentenza), che l'effettività delle prestazioni in questione non avrebbe trovato conferma nelle scritture contabili della _____ per essere state queste, secondo la Guardia di Finanza, presumibilmente occultate e, comunque, mai esibite, quasi che si trattasse, nella specie, del fallimento della _____ e non invece di quello della _____ e si potessero quindi trarre elementi di responsabilità a carico dei suoi amministratori (di diritto o di fatto) dalla mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Ed è, poi, appena il caso di osservare, in aggiunta, che, anche a dare per certa la consapevolezza, da parte dei ricorrenti, dello stato di dissesto (provocato o meno che esso fosse stato da parte dei suoi amministratori) nel quale si



sarebbe trovata la all'atto in cui sarebbero state poste in essere le contestate operazioni distrattive, ciò non sarebbe stato, di per sé solo, sufficiente a rendere configurabile il concorso nella bancarotta fraudolenta in luogo, eventualmente della meno grave ipotesi di reato costituita dalla c.d. ricettazione fallimentare, prevista dall'art. 232, comma III, n. 2, L.F.. Tale ipotesi di reato, infatti, postula appunto la sussistenza di detta consapevolezza e soccombe, a fronte di quella dell'eventuale concorso del ricettore, come "extraneus", nel più grave reato di bancarotta fraudolenta solo a condizione che risulti dimostrato il preventivo accordo con il fallito (ved. in proposito: Cass. V, 15 dicembre 1993 – 19 febbraio 1994 n. 2056, Acquaviva, RV 197269; Cass. V, 9 marzo – 54 aprile 2005 n. 12824, Martino, RV 231699; Cass. V, 22 febbraio – 27 aprile 2012 n. 16062, Buondestino ed altri, RV 252485)

L'impugnata sentenza non può, quindi, che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà tuttavia, ove ritenga di dover confermare la precedente decisione, aver cura di colmare le segnalate lacune motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di
per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.

con rinvio,

Il Consigliere relatore

Alfonso de Benedetti

Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add - 1 APR 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzetta

Fallimenti